



**Provincia di Sondrio**

# **Regolamento per il recupero degli ungulati feriti**

## Articolo 1 - GENERALITA'

- 1) La Provincia disciplina, sul proprio territorio, il recupero dei capi feriti, che si configura come parte integrante di attività di gestione inerente gli ungulati selvatici. L'attività di recupero di capi feriti non costituisce attività venatoria e durante il recupero è vietata qualsiasi forma di caccia.
- 2) L'ausiliare, da impiegare nelle operazioni di recupero, deve appartenere alle seguenti razze: segugio di Hannover, segugio da montagna bavarese, jagd terrier, bassotto tedesco (tekel), alpenländischer dachsbracke, segugio tirolese (tiroler-bracke), bracco tedesco (kurzhaar), bracco ungherese, bracco di Weimar, drahthaar, labrador.

## Articolo 2 - ALBO PROVINCIALE DEI CONDUTTORI E DEI CANI DA TRACCIA

- 1) La Provincia istituisce l'albo provinciale dei conduttori e l'albo provinciale dei cani da traccia, abilitati al recupero dei capi di ungulati feriti.
- 2) All'albo provinciale dei conduttori possono essere iscritti coloro i quali hanno frequentato il corso di formazione, organizzato dalla Provincia, superandone l'esame finale.  
All'albo provinciale dei cani da traccia possono essere iscritti gli ausiliari, qualora questi ultimi abbiano superato l'esame nelle prove di lavoro, ottenendo, secondo la classificazione E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), la qualifica minima di "molto buono", davanti a una commissione provinciale nominata dal presidente della Provincia e così composta:
  - un funzionario dell'amministrazione provinciale, con funzioni di presidente;
  - un giudice E.N.C.I. abilitato a giudicare prove di caccia su traccia di sangue;
  - un esperto in cinofilia e problematiche connesse con l'attività venatoria, designato dall'Associazione Valtellinese Cani da Traccia.La Provincia rilascerà al cane abilitato una medaglietta di riconoscimento, attestante il superamento della prova e la conseguente iscrizione all'albo provinciale dei cani da traccia, da esibire in caso di controllo.
- 3) La qualifica ottenuta dal cane nelle prove di lavoro ufficiali dell'E.N.C.I. deve essere riportata nel libretto delle qualifiche ed è soggetta a verifica almeno una volta ogni due anni. Non è soggetto a verifica l'ausiliare che ha eseguito almeno cinque recuperi all'anno documentati dalle schede di recupero consegnate, a cura del conduttore alla Provincia, la quale provvederà, a sua volta, a trasmettere copia al comitato di gestione di competenza.
- 4) Possono, altresì, iscriversi all'albo provinciale dei conduttori coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione al recupero di ungulati feriti presso altri enti, purché documentabile con apposita certificazione che venga riconosciuta dalla Provincia.
- 5) L'iscrizione all'albo provinciale avviene su richiesta del conduttore interessato.
- 6) La cancellazione dall'albo provinciale dei conduttori può essere effettuata dalla Provincia, previa congrua motivazione, a seguito di gravi infrazioni di carattere venatorio.
- 7) La Provincia può avvalersi nell'organizzazione dei corsi di formazione delle associazioni venatorie, cinofile e dei comitati di gestione dei comprensori alpini.
- 8) La Provincia invia annualmente ai comitati di gestione dei comprensori alpini l'elenco aggiornato dei conduttori dei cani da traccia e degli ausiliari iscritti nei rispettivi albi provinciali.

## Articolo 3 - RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

- 1) Non possono effettuare operazioni di ricerca e di recupero conduttori e cani che non sono iscritti nei rispettivi albi.
- 2) Nelle giornate in cui è consentita l'attività venatoria il cacciatore che accerti il ferimento di un ungulato deve segnalare il fatto al comitato di gestione del comprensorio alpino di appartenenza e provvedere alla ricerca del selvatico avvalendosi di un conduttore di cane da traccia iscritto nell'albo provinciale dei conduttori di cani da traccia. Il comitato di gestione, settimanalmente, è tenuto, a sua volta, a darne comunicazione alla Provincia che terrà apposito registro, sul quale annotare tutti i dati relativi alla richiesta di intervento.
- 3) Nei giorni e nei periodi in cui la caccia agli ungulati è vietata, il conduttore è tenuto ad avvisare il corpo di polizia provinciale, indicandone il nominativo di colui che ha ferito il selvatico, le modalità di intervento (in particolare zona di operazione, orario e luogo di ritrovamento) e il tipo di selvatico ferito (specie, sesso e classe d'età).
- 4) Qualora l'attività di ricerca si concluda con il ritrovamento dell'ungulato ferito, spetta al conduttore il colpo di grazia all'animale.  
L'abbattimento deve avvenire con posizione dell'animale favorevole e a una distanza mai superiore ai 100 metri. Il conduttore deve essere in possesso di autorizzazione di porto di fucile anche per uso caccia, fatta eccezione per gli agenti del corpo di polizia provinciale.

- 5) Il capo recuperato è di proprietà del cacciatore che ha effettuato il ferimento, che ne perde la titolarità in caso di abbandono della ricerca. Il capo recuperato deve essere sottoposto, a cura del cacciatore, al controllo disposto da parte del personale appositamente incaricato.
- 6) Il recupero di ungulati feriti in ambiti protetti anche nei giorni di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, parchi in cui è vietata la caccia) può avvenire solo previa comunicazione al corpo di polizia provinciale e agli enti competenti.
- 7) Il recupero di ungulati feriti nelle aziende faunistiche venatorie può avvenire solo previa autorizzazione dell'ente gestore, del concessionario o di personale incaricato.
- 8) Il recupero di ungulati feriti in conseguenza di fatti non attinenti l'esercizio venatorio deve essere condotto in presenza del personale del corpo di polizia provinciale. Ove tale presenza non sia possibile, il recupero dovrà avvenire con osservanza delle disposizioni impartite dal comandante del corpo di polizia provinciale. Il colpo di grazia spetta sempre al conduttore.
- 9) Per ogni ricerca effettuata, indipendentemente dall'esito finale, il conduttore è tenuto a compilare e consegnare l'apposita scheda all'amministrazione provinciale che provvederà a sua volta a trasmetterne copia al comitato di gestione di competenza.
- 10) I comitati di gestione dei comprensori alpini possono istituire dei rimborsi da assegnare ai conduttori che effettuano azioni di recupero.
- 11) Per le operazioni di recupero dovranno essere utilizzati prioritariamente i conduttori residenti in provincia e i relativi ausiliari.
- 12) Durante le operazioni di recupero il conduttore può avvalersi di altri conduttori, iscritti all'albo ed è altresì consentito loro l'uso di apparecchi ricetrasmittenti, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia.
- 13) La responsabilità delle operazioni ricade sul conduttore incaricato della ricerca e del recupero.
- 14) Il conduttore che durante le operazioni di ricerca e di recupero viene a conoscenza di azioni di bracconaggio deve avvisare immediatamente il corpo di polizia provinciale, pena la cancellazione dall'albo.
- 15) I conduttori, durante la loro attività di ricerca e di recupero, non sono assoggettati all'osservanza delle disposizioni del calendario venatorio provinciale per quanto concerne l'elenco delle strade con i relativi punti massimi raggiungibili con mezzi a motore per l'accesso alle zone di caccia e relativo limite altitudinale.

#### **Articolo 4 – DIVIETI PER I CONDUTTORI**

- 1) Non possono operare nelle attività di recupero i conduttori ai quali sia stata comunicata la sospensione dall'attività venatoria con provvedimento della Provincia o di altra autorità competente.

#### **Articolo 5 - ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA TRACCIA**

- 1) In considerazione del fatto che l'impiego del cane da traccia non costituisce attività venatoria, ma si configura come un esercizio svolto nell'ambito della gestione della fauna ungulata selvatica, ai conduttori abilitati dall'amministrazione provinciale è consentito addestrare e allenare gli ausiliari durante tutto l'anno, su tutti i terreni, tranne nelle zone nelle quali è vietata la caccia e nelle aziende faunistiche venatorie.
- 2) L'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia potranno svolgersi sia con il cane legato al guinzaglio lungo che col cane sciolto.
- 3) Lungo la traccia da percorrere si potranno collocare, temporaneamente, pelli, spoglie o altro materiale organico proveniente da ungulati selvatici.
- 4) Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, al conduttore abilitato sono consentiti l'uso di una pistola caricata a salve o di petardi per verificare la correttezza dell'ausiliare allo sparo.

#### **Articolo 6 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO**

Ad ogni conduttore di cani da traccia la Provincia rilascerà:

- 1) una copia del regolamento di disciplina per il recupero degli ungulati feriti; l'interessato, al momento del ritiro, apporrà la propria firma in calce, che lo impegna all'osservanza scrupolosa e attenta delle norme ivi contenute;
- 2) un tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato con sé per essere esibito, qualora richiesto; il tesserino, del tipo pieghevole, ha dimensioni di cm 6,50 x cm 9,00 e avrà le seguenti caratteristiche:

<p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI PER IL CONDUTTORE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il recupero degli ungulati feriti non costituisce attività venatoria;</li> <li>2) il recupero è autorizzato su tutto l'arco dell'anno;</li> <li>3) spetta al conduttore il colpo di grazia all'animale;</li> <li>4) l'abbattimento deve avvenire con posizione dell'animale favorevole e a una distanza mai superiore ai 100 metri;</li> <li>5) la responsabilità delle operazioni ricade sul conduttore autorizzato;</li> <li>6) il conduttore che durante le operazioni di ricerca e di recupero viene a conoscenza di azioni di bracconaggio deve avvisare immediatamente il corpo di polizia provinciale, pena la cancellazione dall'albo.</li> </ol>	 <p><b>PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE RISORSE AMBIENTALI servizio caccia e pesca</b></p> <p><b>Recupero degli ungulati feriti</b></p> <p><b>Tessera di riconoscimento n.....</b></p>
--	--

<p style="text-align: center;">fotografia formato tessera</p> <p>nome.....</p> <p>cognome.....</p> <p>nato a .....</p> <p>il .....</p> <p>residente a .....</p> <p>Via .....n. ....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">firma dell'interessato</p>	<p>Il Sig. ...., iscritto all'albo dei conduttori di cani da traccia della Provincia di Sondrio, è autorizzato a effettuare il recupero degli ungulati feriti, nei comprensori alpini di caccia di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Alta Valtellina, secondo i criteri fissati nel regolamento.</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE</p> <p>Sondrio,</p>
--	---

## Articolo 7 - SANZIONI

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano il prelievo venatorio nella zona faunistica delle alpi.